

mentre la pretura sta sotto un altro. Ugualmente dite dell'ufficio di registro e degli uffici delle agenzie delle tasse.

Tutto ciò riesce molto incomodo alle popolazioni; non soltanto per le relazioni, che hanno questi uffici fra loro, ma anche perchè, quando gli abitanti di un Comune si recano al capoluogo del mandamento o del circondario, desiderano di sbrigare tutti gli affari, che essi hanno e che dipendono da varii uffici. Mi consta che delle istanze sono pervenute al Ministero, perchè una riforma, nel senso che ho indicato, si compia.

Io domando dunque all'onorevole ministro se può dirmi quali siano le intenzioni del Ministero su questo riguardo, per norma delle popolazioni. E con ciò ho finito.

**Presidente.** Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole ministro di grazia e giustizia, do comunicazione della seguente domanda d'interrogazione che si riferisce al medesimo argomento:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla abolizione della pretura di Positano e sulla aggregazione di essa ad Amalfi.

« Ungaro. »

Chiedo all'onorevole ministro se e quando intende rispondere.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Accetto e risponderò subito anche a questa interrogazione.

**Presidente.** Ha inteso, onorevole Ungaro?

**Ungaro.** Va bene.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Onorevoli signori. È una strana fatalità quella che pesa su questa legge delle preture. Il ministro che la propose non giunse a tradurla ad effetto: il ministro, che l'ha eseguita, non si trova su questi banchi per difendere il suo operato, e me ne duole, perchè egli con l'alto senno e con la sua autorità avrebbe potuto dare più adeguata risposta agli interpellanti. Ma per quella solidarietà, che esiste nel Gabinetto, e che fu con nobili parole rilevata dal presidente del Consiglio, io assumo tutta la responsabilità di quanto fu fatto intorno a questa materia, senza beneficio d'inventario.

Gli onorevoli Finocchiaro-Aprile e Nocito, volgendo indietro lo sguardo, rammentarono le previsioni, che furono fatte sulle conseguenze di questa legge, allorchè si discusse. Essi notarono che nella legge vi era qualche cosa, che somiglia al peccato originale.

E s'è così, io domando ai nostri egregi colleghi: perchè siete con noi tanto severi, perchè ci chiedete così stretto conto degli effetti che deplorate, se riconoscete che essi sono in parte la conseguenza delle imperfezioni ingenerate della legge? Noi abbiamo trovato la legge così come il Parlamento l'aveva votata: era dover nostro di eseguirla. C'erano prefissi termine e procedura e criteri, ed appunto sull'indole e sulla elasticità di questi criteri fece allora osservazioni saviissime l'onorevole Fortunato, le cui parole furono opportunamente qui ricordate. Ma i criteri erano quelli che la legge volle che fossero: noi nell'applicazione dovevamo prendere per guida la legge, niente altro che la legge. Si è adoperata tutta la cura, tutta la diligenza, tutta l'equanimità, che era possibile, nell'esecuzione di questa legge, che voi dite imperfetta nei criteri, quanto nelle sue modalità.

La legge prescriveva che una Commissione, nominata dal Re, compisse il primo esame, e desse il suo avviso al Governo: e la Commissione fu nominata, e composta di egregi magistrati.

Ad essa furono fatti presenti i pareri dei capi delle Corti d'appello.

La Commissione si divise in sei Sotto-commissioni, e compì in breve tempo il suo lavoro.

Tutti rammenterete qual coro di proteste insorse da ogni parte contro le proposte della Commissione, la quale, spingendo le cose agli estremi, proponeva fossero abolite 600 preture che costituivano il limite massimo segnato dalla legge.

Quel numero infatti segnava l'estremo limite, al quale il Governo potesse giungere.

Si protestò dunque contro il numero eccessivo delle preture, che si volevano soppresse, si protestò contro i criteri che erano serviti di guida alla Commissione.

Quali erano stati questi criteri?

La Commissione, a creder mio, aveva guardato un punto solo, aveva preso per norma quasi esclusiva il numero degli affari. La legge invero pone come primo fra' criteri il numero degli affari, ma questo criterio viene dall'articolo 2 temperato con altri, come quello della popolazione, del territorio, delle condizioni topografiche e climatologiche, e financo col criterio dell'importanza storica.

A questi criteri, non isolatamente, ma nel loro complesso dovevasi aver riguardo nel-